

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1148

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOLLOBRIGIDA, MELONI, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MASCHIO, MOLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Modifica del comma 927 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di termini per l'applicazione delle disposizioni dell'obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti privati, nonché introduzione di un regime premiale per i contribuenti che ne anticipano l'adozione

Presentata il 10 settembre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti privati « per la cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio italiano », previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), a partire dal 1° gennaio 2019, se da un lato rappresenta un cambiamento epocale (in quanto esprime anche un'evoluzione culturale) che richiede investimenti anche in termini di formazione, dall'altro rivela nu-

merose difficoltà operative, considerando il numero dei soggetti coinvolti e gli interventi tecnologici necessari per adeguare i sistemi informativi.

In tale contesto, la presente proposta di legge prevede un'introduzione graduale dell'obbligo di fatturazione elettronica tra i soggetti privati che si adeguano a tale nuovo sistema tecnologico con le relative procedure di adempimento. Al contempo, il medesimo provvedimento dispone che coloro che intendono non avvalersi delle disposi-

zioni di proroga e, pertanto, rispettare gli attuali termini previsti, possano usufruire di una serie di benefici fiscali e dell'esonero da alcuni adempimenti, indicati dallo stesso provvedimento.

In particolare, l'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce l'obbligo di emissione delle fatture elettroniche con decorrenza a partire:

a) dal 1° gennaio 2019, per le società quotate in borsa e per i soggetti con più di 250 dipendenti;

b) dal 1° gennaio 2020, per i soggetti con un numero di dipendenti da 250 a 51;

c) dal 1° gennaio 2021, per i soggetti con un numero di dipendenti da 50 a 11;

d) dal 1° gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati.

Attraverso l'introduzione di scadenze differenziate s'intendono evitare i probabili rischi di blocchi informatici o altri disservizi che deriverebbero dall'introduzione dell'obbligo a partire dal 1° gennaio 2019 per l'intera platea dei contribuenti (fatta ecce-

zione per i soggetti in regime forfetario e di vantaggio), scongiurando possibili scene d'isteria collettiva o stati d'ansia causati dalla trasmissione telematica.

Per la citata platea di contribuenti, pertanto, non sono previsti i benefici di cui all'articolo 2 della presente proposta di legge, che invece si applicano a coloro che intendono emettere le loro fatture in formato elettronico, secondo quanto stabilito dai commi 909, 915 e 926 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, o a decorrere dall'inizio del prossimo anno, velocizzando i meccanismi informatici e procedurali, nel rispetto degli attuali tempi previsti. Si tratta, in definitiva, di un provvedimento che intende sollecitare i contribuenti a un adeguamento tecnologico ormai inarrestabile che consente di abbandonare la carta, nella consapevolezza delle attuali difficoltà tecniche e oggettive di aggiornamento e di ristrettezza dei tempi, ma che allo stesso modo premia coloro che si organizzano in maniera più solerte, attraverso una serie di benefici fiscali indubbiamente significativi.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Proroga del termine per l'applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti privati)

1. Il comma 927 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:

« 927. Le disposizioni di cui ai commi 909, 915, 917 e 928 si applicano:

a) a partire dal 1° gennaio 2019, per le società quotate in borsa e per i soggetti con un numero di dipendenti superiore a 250;

b) dal 1° gennaio 2020, per i soggetti con un numero di dipendenti da 250 a 51;

c) dal 1° gennaio 2021, per i soggetti con un numero di dipendenti da 50 a 11;

d) dal 1° gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati ».

Art. 2.

(Regime premiale per i contribuenti che adottano la fatturazione elettronica)

1. In favore dei contribuenti che non si avvalgono della proroga prevista dal comma 927 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge e che, nel rispetto dei termini di cui ai commi 909, 915, 917 e 928 del citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017, provvedono a emettere le fatture in formato elettronico e a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi, nonché a corredare le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) del visto di conformità e dell'attestazione, da parte dei soggetti professionali abilitati al rilascio del visto, della corrispondenza de-

gli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative manifestazioni finanziarie, limitatamente alle fatture con base imponibile non inferiore a 500 euro, è istituito un regime premiale.

2. Il regime premiale, al quale il contribuente accede su base volontaria, prevede l'esclusione dagli obblighi di:

a) tenuta dei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi;

b) comunicazione dei dati delle fatture emesse;

c) presentazione degli elenchi riepilogativi, anche se con valenza esclusivamente statistica, degli acquisti di beni e di servizi effettuati nell'ambito dell'Unione europea;

d) comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;

e) esecuzione in via prioritaria dei rimborsi dell'IVA, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) anticipazione, in ogni caso, di tre anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;

g) esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e, in ogni caso, 15.000 euro;

h) maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione dell'*hardware*, del *software* e dei servizi necessari per l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico e per l'eventuale trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;

i) un credito di imposta pari al 100 per cento della spesa sostenuta per il rilascio dei visti di conformità e dell'attesta-

zione necessari per avvalersi del regime premiale.

Art. 3.


(Disposizioni finanziarie)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2018, al fine di assicurare maggiori entrate nel limite massimo pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020.

2. Nel caso in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0027730